



**TRIBUNALE DI MILANO**

***Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale  
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea***

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio del 02.03.2022 ,  
nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Laura Sara Tragni	presidente
dott. Olindo Canali	giudice designato est.
dr.ssa Elena Masetti Zannini	giudice

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale *ex artt. 35 bis D. L.vo 25/2008 e 737 ss. c.p.c.* iscritto al n. **18535\2021**  
**R.G.** e promosso da:

**( regione di Dnepropetrovsk) Ucraina il**  
difesa e rappresentata dall'Avvocato Valentina Verdini;

**CUI 063HNR3**

*ricorrente/opponente*

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO – Sezione  
di Monza**

*resistente/opposto*

con l'intervento obbligatorio del

**PUBBLICO MINISTERO**

Oggetto: ricorso *ex artt. 35 D. L.vo 25/2008* per il riconoscimento della protezione internazionale.

**In fatto**

Con ricorso *ex artt. 35 D. L.vo 25/2008*, depositato in data 19.4.2021 , notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, , la signora ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale – per manifesta

infondatezza - emesso il 2.4.2021 dalla Commissione territoriale di Milano e notificato il 6.4.2021 .

Risulta dunque rispettato il termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. Lvo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non si è costituita e la Commissione territoriale non ha depositato la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 *bis* commi 7 e 8), con nota del 06/05/2021.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con decreto del 8.6.2021 è stata fissata udienza, *ex art.* 35 *bis* comma 11. a contraddittorio scritto, *ex art.* 83 comma 7 lett h) del D.L.17/3/2020 nr 18.

Nei termini assegnati il ricorrente ha depositato una memoria autorizzata con allegata documentazione lavorativa ed alloggiativa

Con decreto in data 27.10.2021 il Giudice Designato ha fissato udienza di comparizione personale per procedere a nuova audizione.

In data 11.2.2022 la signora \_\_\_\_\_ rilasciava le dichiarazioni di cui al relativo verbale – vds infra-

Il Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione, che è stata assunta nella Camera di Consiglio del giorno 2.3.2022 .

### **In diritto**

**A)** Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale *non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda inizialmente inoltrata in sede amministrativa.*

L'opposizione verte sul diritto della ricorrente di vedersi riconoscere lo *status* di rifugiato o la protezione sussidiaria a norma del D. L.vo n. 251/2007, ovvero il diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19 TUI, così come modificato dal D.L. 130/2020, convertito nella legge 173/2020.

**B)** Avanti la competente Commissione territoriale, nel corso dell'audizione del 22/10/2019, il ricorrente ha dichiarato:

- di essere cittadina ucraina, di essere nata a Kapulovka, regione di Dnepropetrovsk dove ha vissuto fino a quando si trasferiva nella città di Zaporizhzhja dove frequentava la facoltà di medicina;
- di avere la madre – ed i nonni – viventi ( con i quali mantiene i contatti) mentre il padre è deceduto; non ha fratelli e sorelle;
- di essere cristiana ortodossa e di aver conseguito la laurea in medicina;
- di aver lasciato il paese nel mese di dicembre 2021 e di essere giunta in Italia direttamente dall'Ucraina;
- di convivere con un ragazzo originario di Marocco in Italia da circa 20 anni e con la di lui madre titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata;

**Quanto ai motivi** che l'hanno indotto a espatriare, ha dichiarato quanto segue:

- alla morte del padre il di lui fratello e la moglie incominciarono ad esercitare pressioni sulla signora \_\_\_\_\_ e sulla di lei madre affinché lasciassero la casa ed il terreno appartenuto al defunto;
- la zia aveva diffuso voci diffamatorie sulle donne che una sera furono vittime, nell'ottobre del 2020, di un tentativo di effrazione e di violazione del loro domicilio;
- soltanto la loro immediata reazione – ed in particolare quella della madre della richiedente - aveva indotto gli aggressori a desistere dalla loro azione;
- le due donne chiamarono i 'poliziotto del villaggio 'che proprio in quei momenti era impegnato in un villaggio vicino e non poté quindi intervenire immediatamente;
- si dice la signora \_\_\_\_\_ convinta che furio gli zii ad organizzare il tentativo di intrusione;
- lo zio aveva le chiavi dell'appartamento dove le due donne abitavano e spesso, riferisce la signora \_\_\_\_\_, sparivano oggetti ' di culto' appartenuti alla famiglia;
- ricorda la signora \_\_\_\_\_ che si occupò del nonno – che abitava nella casa del padre della richiedente - negli ultimi periodi della sua vita;
- svolse da sola questa attività di 'assistenza' in quanto la madre era andata a convivere con un nuovo compagno;
- dice la signora \_\_\_\_\_ – in una narrazione invero confusa con consequenzialità logica e temporale quantomeno imprecisa – che durante il lockdown del mese di aprile del 2020, aveva lasciato il lavoro a Zaporizhzhja e fece ritorno al villaggio, decidendo di andare ad abitare nella casa che fu del padre – e nella quale ora viveva il nonno- perché non solo il compagno della madre non era una persona raccomandabile – violento e dedito all'alcool e solito apostrofare la signora Iryna - con cui non si poteva convivere ma pure impedì alla madre di aiutare economicamente la figlia;
- nella impossibilità di trovare un lavoro, unendo i risparmi suoi e della madre, dice la signora \_\_\_\_\_ di aver deciso di raggiungere l'Italia '*...perché c'ero già stata da turista e mi sentivo bene e tranquilla, senza paure e pressioni, senza pensare alla casa, poi qui ho dove vivere, ho una conoscente che è disposta a trovarmi un lavoro appena ho il permesso, così potrò lavorare e legalizzare i miei documenti della laurea per poter continuare a studiare e confermare il diploma...*';
- chieste di quali siano le difficoltà in caso di rientro in Ucraina precisava '*Non so dove andare a vivere, è vero che la casa ma ho paura a stare lì non so cosa mi può capitare la prossima volta, magari vengono uomini e potrebbero violentarmi o spaventarmi in altro modo...perché la moglie dello zio aveva avvisato che userà tutti i mezzi per raggiungere il suo scopo, lei ci vuole mandare il male, altrimenti non avrebbe lasciato topi essiccati anche quando era vivo mio padre, avevamo trovato anche uova interrate avvolte in stoffa...*';
- ripercorse le vicende dell'eredità paterna – su invito della Commissione che cercava di chiarire una storia dalle palesi incongruità-, accennata l'esistenza di un testamento redatto dal nonno e forse anche dal padre, riferita della procedura in atto per risolvere le questioni ereditarie, richiamati i conflitti con gli zii, precisava che dopo la sua partenza la madre non

- aveva subito altre pressioni intimidatorie da parte degli zii, ma che comunque i problemi ‘...*sappiamo che ci saranno in futuro, non ci aspettiamo nulla di buono...*’;
- riferiva di convivere con un ragazzo di nazionalità marocchina conosciuto su un social nei mesi di novembre-dicembre del 2020 ( come a dire a ridosso della partenza dall’Ucraina) e pi conosciuto ‘ di persona’ al suo arrivo in Italia;
  - precisava che il ragazzo ‘*parla russo*’ e di avere con lui ‘tante cose in comune’; di lui riferiva che ‘ *è dentista...ora sta facendo tirocinio in ospedale, anche ui non ha studiato qua ma in Marocco e ora sta facendo l’iter per far riconoscere il titolo di studio...gli anno detto di fare tutto on line per ora f il tirocinio e non guadagna molto per tutte le nostre spese, sua amdre ci aiuta, lui due volte alla settimana va in ospedale, sua madre ci aiuta, invece i fratelli lavorano al mercato...*’
  - La Commissione chiedeva alla signora se fosse mai stata sfruttata o se si trovasse attualmente in una situazione di sfruttamento, (non) rispondeva affermando ‘*no, sono qui da tre mesi e ho avuto più emozioni positive qui che in tutta la mia vita in Ucraina...*’;
  - Si riporta lo stralcio del verbale dell’udienza in data 11.2.2022 avanti il giudice designato

...

*io sono nata a Pokrov ma sono residente a Kapuliovka;*

**D: dal certificato di nascita quale luogo risulta?**

R: Pokrov

**D: e dove ha vissuto?**

R: a Kapuliovka

**D: in che regione è?**

R: regione di Dniepropetrovsk.

**D: quanto dista dal Donbass?**

R: all’incirca 110 km.

**D: da donesk o luhansk quanto dista?**

R: 3 ore circa

**D: quando è scoppiata la guerra nel Donbass, avete visto uomini armati o assistito a sparatorie?**

R: io in quel periodo studiavo a Zaporizhzya e visto che si trova non lontano dalla zona di guerra abbiamo potuto osservare i mezzi blindati e i contingenti militari e anche i miei compagni mi hanno raccontato questo.

**D: quanti anni ha studiato a Zaporizhzya?**

R: 4 anni

**D: che facoltà?**

R: medicina

**D: da che anno a che anno?**

R: dal 2015 al 2019

**D: si è iscritta all’università a 17 anni?**

R: si, dopo aver finito la scuola

**D: e la sua laurea finale era in medicina?**

R: la specializzazione era in diagnostica di laboratorio.

**D: si ricorda chi era il rettore dell’università?**

R: si, Kolesnik Yurii Mykolaivic

**D: ha una documentazione degli esami o del diploma?**

R: io ho un diploma di laurea a Legnano dove abito e posso farlo avere all’avvocato

**D: ha pensato di far riconoscere quel diploma ucraino in Italia?**

*R: si, sto cercando di farlo riconoscere; attualmente ho fatto la vaccinazione per poter fare un corso di italiano; conosco la procedura per poterlo farlo riconoscere.*

**D: a chi presenterà la domanda per far riconoscere il suo diploma dell' ucraina?**

*R: devo farlo tradurre e autenticare dal notaio e poi si inizia tutta la pratica*

**D: perché non l'ha ancora fatto?**

*Si da atto che la sig. Irina non risponde e il difensore fa presente che si tratta di semplici motivi economici.*

**D: dove abita?**

*R: a Legnano*

**D: come impiega il suo tempo e come passa la giornata?**

*R: pulisco casa e aiuto la madre di mio fidanzato e leggo i libri*

**D: con la madre del suo fidanzato che lingua parla?**

*R: non ci parliamo tanto perché non capisco l'arabo*

**D: e con il suo fidanzato?**

*R: parlo il russo.*

**D: perché lui parla il russo, l'ha studiato?**

*R: lui ha studiato in Ucraina, anche lui medicina odontoiatria*

**D: si è visto riconosciuto il suo diploma in Italia?**

*R: l'anno scorso ha dato un esame per avere il riconoscimento ma non ci è riuscito*

**D: in che anni ha studiato in Ucraina il suo fidanzato?**

*R: dal 2012 al 2018*

**D: dove?**

*R: a Zaporizhzya*

**D: non vi siete mai incontrati?**

*R: no*

**D: come vi siete conosciuti?**

*R: ci siamo conosciuti su Instagram e poi su WhatsApp abbiamo continuato a comunicare*

**D: adesso lui non lavora?**

*R: in questo momento non ha un lavoro fisso ma fa un tirocinio da un suo amico perché vuole conservare la manualità*

**D: ma è medico dentista o odontotecnico di protesi?**

*R: lui è più un medico perché quando ha studiato in Marocco ha conseguito il diploma di stomatologo chirurgo*

**D: ma non ha preso il diploma in Ucraina?**

*R: lui ha preso il diploma in Ucraina e poi è tornato in Marocco e ha seguito un corso di specializzazione*

**D: vi siete sposati in Italia?**

*R: no*

**D: quindi vivete in 3 in un appartamento e l'unico reddito è quello della mamma che percepisce il reddito di cittadinanza?**

*R: si*

**D: la mamma non fa altri lavori?**

*R: no*

**D: come è possibile vivere in 3 con un solo reddito dovendo pagare affitto?**

*R: in realtà è sufficiente, a volte ci aiutano i fratelli del mio fidanzato*

**D: i fratelli hanno cittadinanza italiana?**

*R: si*

**D: quanti anni ha il suo fidanzato?**

*R: 27 anni*

**D: qual è il timore se dovesse far rientro in Ucraina?**

*R: ho un conflitto con una delle mie zie, in particolare la moglie di mio zio.*

Il difensore chiede termine per poter depositare certificato di stato di famiglia o equipollente e il diploma di laurea tradotto.

L'Ufficio assegna termine fino al 28.02.2022 e si riserva di riferire in camera di consiglio dopo la scadenza del termine.

**Segnala fin da ora il collegio come non vi sia stato alcun deposito di documenti successivamente all'udienza del 11.2.2022**

C) Il Collegio non reputa necessario procedere a rinnovare il colloquio personale, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione.

Il Collegio ritiene che la fase di raccolta dei fatti rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale debba considerarsi chiusa.

Si richiama, in ogni caso, sul punto il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ...”*.

Si vedano inoltre i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Seconda Sezione) 26 luglio 2017 nella causa C 348/16, sull'esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla direttiva “procedure” e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale:

*Nel caso di specie, l'obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell'intera procedura d'esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'articolo 14 della direttiva citata.*

*43 A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.*

*44 Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione*

*quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.*

Infine, la Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento giurisprudenziale espresso sul punto, ha ribadito che non vi è automatismo, in caso di indisponibilità della videoregistrazione, tra obbligo del giudice di fissare udienza e necessità di ripetere l'audizione e che pertanto *“all’obbligo di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero, se tale domanda risulti manifestatamente infondata in base agli elementi di prova desumibili dal fascicolo e a quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa”* (Cass. n. 28966/2019; conf. n. 5973/2019; n. 2817/2019; n. 17717/2018).

#### **D) Valutazione di credibilità:**

Come ribadito dalla Suprema Corte, *“la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto sociopolitico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi”* (Cass. n. 16202/2012).

*“La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)”* (Cass. 14.11.2017 n. 26921).

Le considerazioni sulla credibilità del ricorrente di seguito riportate sono formulate in consonanza con le linee guida internazionali (Cfr. *UNHCR, European Refugee Fund of the European Commission, Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum System*) elaborate per l'ascolto dei richiedenti asilo e si pongono, altresì, in linea con le indicazioni della Corte di Cassazione sopra richiamate.

Procedendo allo scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, il Collegio ritiene unicamente credibili la cittadinanza Ucraina del ricorrente e **la sua provenienza dalla regione di Dnepropetrovsk**; è pertanto rispetto a tale zona che, valutati i fatti materiali e la condizione personale della stessa, viene esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.

Relativamente alle dichiarazioni circa i motivi posti alla base dell'espatrio, alla luce dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, il Collegio ritiene che esse siano da considerarsi in del tutto e gravemente inattendibili e privi di elementi rilevanti che possano costituire il presupposto per l'accesso alle forme maggiori della protezione internazionale.

Invero la narrazione della signora [redacted] appare del tutto illogica ed incongrua ( **del tutto confusa la narrazione** dei rapporti con i familiari a partire dalla morte del padre e dalla casa di abitazione in cui al padre successe il nonno della richiedente che si presto a fargli da badante); **del tutto generiche e senza alcuna tessitura logica** le rivendicazioni della ‘eredita’ da parte di uno zio e di sua moglie ( invero belle dichiarazioni rese in sede di udienza la signora [redacted] parla di ‘*zie ed in particolare la moglie di mio zio*’); **generica e solo ipoteticamente** attribuita agli zii l’aggressione subita nella casa in cui si trovavano madre e figlia; **gravemente contraddittoria** sia il riferimento alla propria attività lavorativa sia il ‘ritorno’ presso il villaggio, sia la circostanza che la madre convivesse con altro uomo che si opponeva ai sussidi per la figlia che apostrofava ed ingiuriava;

**le contraddizioni e le illogicità maggiori riguardano** invero, il rapporto con il ragazzo di origine marocchina con il quale la richiedente attualmente convive in Italia e che avrebbe studiato presso la stessa università in cui si era laureata la signora [redacted] ( senza che loro si incontrassero mai) : non si comprende quale sia il titolo accademico acquisito dal ragazzo né appare credibile che si sia laureato in Ucraina ( pur parlando solo il Russo,,), sia tornato in Marocco a specializzarsi in odontoiatria, e sia poi vissuto in Italia per 20 anni ( avendo un’età di 27 anni..) così come affermato dalla richiedente; implausibile la conoscenza via Instagram e l’immediata decisione di lasciare l’ucraina; **del tutto illogiche e smentite dalla stessa documentazione versata** i redditi di cui godrebbe il fidanzato della signora [redacted] e la di lui madre – che percepirebbe unicamente un reddito di cittadinanza nonostante l’asserita ma non comprovata attività lavorativa ; del tutto inspiegate le ragioni per cui né la signora [redacted] né il convivente abbiano mai provveduto alla riconversione dei rispettivi titoli di studio; significativa la circostanza che, richiesta di depositare copia dei documenti scolastici e certificato di Stato di famiglia, la richiedente non vi abbia provveduto. Del tutto evanescenti fino al segno di una franca inattendibilità i timori espressi in caso di rientro nel paese di origine.

Qualunque sia la ragione per cui al signora [redacted] abbia scelto ( o sia stata indotta a scegliere) di lasciare l’Ucraina di raggiungere l’Italia di certo la estrema inattendibilità del narrato in uno con la carenza, in esso, di qualsivoglia elemento su cui fondare un principio di persecuzione, rende del tutto inaccessibile per la signora [redacted] la forma maggiore della protezione internazionale

**E)** Ed invero, Quanto al riconoscimento dello Status di Rifugiato, osserva il Tribunale come sia necessario, secondo il D. Lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire:

- atti persecutori come definiti dall’art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7);
- da parte dei soggetti indicati dall’art. 5 (Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione);
- per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all’art. 8, ossia motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale od opinione politica;
- deve, altresì, apparire ragionevole l’esclusione dell’esistenza dei soggetti di cui all’art. 6 (Stato, partiti e organizzazioni, anche internazionali, che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione dalle condotte persecutorie).



L'esame circa l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale deve essere condotta sia tenendo in considerazione la persecuzione subita in passato, sia effettuando una valutazione prognostica del rischio di subirne in futuro, in caso di ritorno nel Paese.

Tenuto conto di quanto narrato dalla ricorrente, così come vagliato alla luce dei principi di interpretazione elaborati dalla Giurisprudenza Nazionale e Comunitaria, *deve escludersi la sussistenza o il fondato rischio di atti persecutori* in quanto le ragioni per cui la signora ha lasciato il proprio Paese, non sono riconducibili, come sopra già evidenziato, alla fattispecie legale di persecuzione, né si ravvisano attuali concreti pericoli di persecuzione ove il ricorrente (che non centra su alcun elemento fondati motivi di persecuzione) dovesse far rientro nel proprio Paese.

**F) Quanto al riconoscimento della Protezione Sussidiaria** è necessario che il ricorrente, in caso di rimpatrio, rischi:

- a) di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa;
- b) di subire tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
- c) di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante si deve, anzitutto, richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji) che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D. Lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che, perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera E) di tale direttiva, fondati motivi per ritenere che il richiedente incorra in un "*rischio effettivo di subire un ... danno nel caso di rientro nel paese interessato*", i termini "*condanna a morte*" o "*l'esecuzione*", nonché "*la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente*" devono essere riferiti a un rischio di danno relativo alla particolare (individuale) posizione del richiedente, essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

È quindi necessario che, dal complesso della vicenda posta a base della domanda, emerga l'esistenza di un fondato rischio per il ricorrente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di "*trattamenti inumani o degradanti*" derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Nel caso in esame, non si rilevano elementi riconducibili al rischio, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o esecuzione, come previsto dall'art. 14 lett. a) D.lgs. 251/2007 da parte di un agente statale o non statale. Relativamente al rischio di essere sottoposta, in caso di rimpatrio, a trattamenti inumani o degradanti da parte di uno specifico agente non statale di danno grave, così come stabilito nell'art. 14 lett. b) D.lgs. 251/2007. Sotto questo specifico motivo **la conflittualità con il padre** ( a prescindere dalla credibilità del narrato) non consente di configurare una 'persecuzione da agente non statale' e ciò vuoi per risalenza nel tempo dei fatti narrati, vuoi per il diverso rapporto di forze e risorse personali e psicologiche del figlio ( non più certo adolescente) nei confronti del padre, sia per la possibilità di ottenere tutela dalle autorità preposte

Con riferimento al rischio di essere coinvolto **nella violenza di un conflitto armato generalizzato**, ricordato che l'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lett. C), si deve richiamare la definizione di "conflitto armato" derivante dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (C – 285 /12 – Diakité) secondo cui *"Si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione"*.

La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera C) della Direttiva Qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato sia da *"violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo"*, avendo il legislatore comunitario optato *"per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

Dunque, ai fini che qui interessano, non è sufficiente a integrare la fattispecie l'esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni e fonti indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) sia interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi a essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.

Nella zona sud-ovest dell'Ucraina, ed in particolare nella regione di Odessa, zona rispetto alla quale viene esaminato il rischio connesso al rimpatrio della ricorrente, secondo le informazioni aggiornate, non presenta un contesto che si possa qualificare come conflitto armato, interno od internazionale, come emerge dalle informazioni sul Paese di origine sotto riportate. Dalle fonti consultate emerge come il conflitto e le violazioni dei diritti umani siano limitati alla zona orientale dell'Ucraina, ossia al Donbass<sup>1</sup> ed alla Crimea<sup>2</sup>, mentre nel resto del Paese si registra una sostanziale stabilità sotto il profilo della sicurezza.

---

<sup>1</sup> OCSE, Daily Report 78/2021,6 April 2021 [https://www.osce.org/files/2021-04-06\\_SMM\\_Daily\\_Report\\_Vienna.pdf?itok=34028](https://www.osce.org/files/2021-04-06_SMM_Daily_Report_Vienna.pdf?itok=34028); International Crisis Group, Crisis Watch, Ukraine, May 2021, [https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=73&date\\_range=last\\_6\\_months&from\\_month=01&from\\_year=2021&to\\_month=01&to\\_year=2021](https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=73&date_range=last_6_months&from_month=01&from_year=2021&to_month=01&to_year=2021); International Crisis Group, Crisis Watch, Ukraine, June and July 2021,

[https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=73&date\\_range=last\\_6\\_months&from\\_month=01&from\\_year=2021&to\\_month=01&to\\_year=2021](https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=73&date_range=last_6_months&from_month=01&from_year=2021&to_month=01&to_year=2021); OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM) Daily Report 246/2021 issued on 20 October 2021, <https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/501724>

<sup>2</sup> International Crisis Group, Tracking conflict worldwide, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=73HYPERLINK>; Amnesty International, Ukraine 2020, <https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-sia/ukraine/report-ukraine/>; OHCHR, Report on the human rights situation in Ukraine, 1 February – 31 July 2021, 23 September 2021, <https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/32ndReportUkraine-en.pdf>; Human Rights Watch, Persecution of critics needs to end in Russia-occupied Crimea, August 2021, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=73HYPERLINK>;

**Dall'analisi delle informazioni aggiornate, la situazione generale dell'Ucraina**, zona rispetto alla quale viene esaminato il rischio connesso al rimpatrio della ricorrente, presenta un contesto qualificabile come conflitto armato internazionale caratterizzato da violenza indiscriminata che, in caso di rimpatrio, esporrebbe il/la richiedente ad un rischio effettivo di danno grave, come definito dall'art. 14 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 251/2007, conformemente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.

Dalla metà di febbraio 2022, la *Special Monitoring Mission of the Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) ha segnalato un forte incremento, lungo la linea di controllo nella parte orientale dell'Ucraina, delle violazioni del cessate il fuoco pattuito nel 2014.<sup>3</sup> Il 16 febbraio 2022, il Parlamento russo ha adottato una risoluzione chiedendo al Presidente Putin di riconoscere come Stati indipendenti le auto-proclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk. Putin, ne ha riconosciuto l'indipendenza ed ha ordinato alle truppe russe, già presenti sul confine da mesi, di intervenire nella zona con azioni di *peace-keeping*. Il 22 febbraio, il Presidente russo, durante un discorso pubblico, ha illustrato il tracciamento dei confini delle zone autonome, includendo di fatto ampie aree sotto il controllo del governo ucraino. Ciò, ha portato ad una progressiva *escalation* di violenze.<sup>4</sup>

Come documentato dai principali media internazionali, infatti, lo scorso 24 febbraio 2022 la Russia ha attaccato l'Ucraina con missili lanciati contro aeroporti e infrastrutture militari in almeno 25 città.<sup>5</sup> Secondo *Al Jazeera* le immagini satellitari mostrano una lunga colonna di mezzi militari a nord della capitale ucraina, Kiev, dove i residenti si preparano per l'assalto russo.<sup>6</sup> Il quotidiano *The Guardian*, riporta che più di 70 soldati ucraini sono stati uccisi dopo che l'artiglieria russa ha colpito una base militare a Okhtyrka, una città tra Kharkiv e Kiev; inoltre, le forze russe hanno lanciato attacchi missilistici uccidendo dozzine di civili nella seconda città ucraina di Kharkiv ed hanno iniziato un nuovo assalto alla capitale, Kiev.<sup>7</sup> Gli attacchi russi di terra provengono da diversi lati del confine ucraino che, unitamente agli attacchi aerei, stanno interessando molte zone del Paese<sup>8</sup>. Per le sole giornate del 24 e 25 febbraio 2022, ACLED ha registrato un totale di 120 eventi violenti risultanti in 95 vittime di cui 4 sviluppi strategici, 65 combattimenti, 47 esplosioni e 4 episodi di violenza avverso i civili<sup>9</sup>.

In data 01 marzo 2022 Shabia Mantoo, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), ha affermato che la situazione sembra destinata a diventare la più grande crisi di rifugiati in Europa di questo secolo e che, per queste ragioni, l'UNHCR sta mobilitando risorse per rispondere nel modo più rapido ed efficace possibile alla crisi umanitaria in atto<sup>10</sup>. Secondo i dati aggiornati forniti dall'UNHCR, sarebbero 835.928 i rifugiati ucraini arrivati in Europa dal 24 febbraio scorso<sup>11</sup>.

---

<sup>3</sup> OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM) Daily Report 41/2022 issued on 22 February 2022, <https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512842>.

<sup>4</sup> Human Rights Watch, Russia, Ukraine & International Law: On Occupation, Armed Conflict and Human Rights, 23/02/2022, <https://www.hrw.org/news/2022/02/23/russia-ukraine-international-law-occupation-armed-conflict-and-human-rights>.

<sup>5</sup> RFE/RL – Radio Free Europe/Radio Liberty: Zelenskiy Says Ukraine Has Suffered 'Serious Losses' As Russian Invasion Under Way, 24 February 2022 - <https://www.ecoi.net/en/document/2068424.html>; BBC, Ukraine conflict: Russia bombs Kharkiv's Freedom Square and opera house, 01/03/2022, <https://www.bbc.com/news/world-europe-60567162>.

<sup>6</sup> Al Jazeera, Russia's invasion of Ukraine: List of key events from day six As the Russia-Ukraine war enters its sixth day, we take a look at the major developments. 01/03/2022, <https://www.aljazeera.com/news/2022/3/1/russias-invasion-of-ukraine-list-of-key-events-from-day-6>.

<sup>7</sup> The Guardian - Ukraine: what we know on day six of Russia's invasion, 01/03/2022, <https://www.theguardian.com/world/2022/mar/01/ukraine-what-we-know-day-six-russia-invasion>.

<sup>8</sup> Centre For Information Resilience, mappa aggiornata quotidianamente, <https://maphub.net/Cen4infoRes/russian-ukraine-monitor>.

<sup>9</sup> ACLED, Ukraine, dashboard, 24-25 febbraio 2022, [ACLED Dashboard - ACLED \(acleddata.com\)](https://acleddata.com)

<sup>10</sup> UNHCR mobilizing to aid forcibly displaced in Ukraine and neighbouring countries, 01/03/2022, <https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/3/621deda74/unhcr-mobilizing-aid-forcibly-displaced-ukraine-neighbouring-countries.html>.

<sup>11</sup> UNHCR, Ukraine Refugees Situation, last updated 01/03/2022, [Situation Ukraine Refugee Situation \(unhcr.org\)](https://www.unhcr.org/situations/ukraine/)

A testimonianza della gravità della situazione, un gruppo di esperti di diritti umani delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per la sicurezza e la protezione delle persone in Ucraina e per la paura che ha costretto molti a fuggire dal proprio Paese per mettersi al sicuro<sup>12</sup>. Inoltre, Michelle Bachelet - Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) - ha affermato che le azioni militari stanno violando le norme di diritto internazionale umanitario e stanno mettendo a rischio la popolazione civile, per cui devono essere immediatamente interrotte. Contestualmente, Bachelet ha ribadito che nella conduzione delle ostilità, le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e il loro protocollo aggiuntivo del 1977, nonché il diritto internazionale dei diritti umani devono essere rispettati e devono essere adottate tutte le misure necessarie per proteggere la popolazione civile e i beni civili dagli effetti delle ostilità<sup>13</sup>. In una nota informativa dell'1 marzo 2022, la portavoce dell'OHCHR, Liz Throssell, ha inoltre fatto sapere che dal 24 febbraio alla mezzanotte del 28 febbraio, sono state registrate 536 vittime tra i civili, di cui 136 morti (13 bambini) e 400 feriti (26 bambini), la maggior parte delle quali a causa di esplosivi. A parere dell'Alto Commissariato, comunque, il bilancio reale delle vittime potrebbe essere ancora più grave<sup>14</sup>.

Parimenti, *Amnesty International* riconosce che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha generato una crisi umanitaria senza precedenti nella storia recente dell'Europa, affermando, inoltre, che la Russia sta agendo in violazione della Carta delle Nazioni Unite e che l'intervento militare può essere classificato come un crimine di aggressione, in base all' art. 8bis (1) dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. L'invasione è, infatti, caratterizzata da attacchi indiscriminati a zone residenziali, strutture mediche, scolastiche e istituzionali, che hanno portato alla morte di numerosi civili ed alla distruzione delle loro case<sup>15</sup>. Come sottolineato dalla capo-delegazione della Croce Rossa Internazionale a Kiev, infatti, "*Secondo il diritto umanitario internazionale, tutte le parti di un conflitto hanno l'obbligo di assicurare che le operazioni militari siano pianificate e condotte in modo tale da assicurare la protezione dei civili*"<sup>16</sup>. È stato riportato, inoltre, l'utilizzo, da parte della Russia, di munizioni a grappolo in centri abitati e densamente popolati, il cui uso è vietato dal diritto internazionale umanitario consuetudinario<sup>17</sup>.

Orbene, alla luce delle informazioni sul Paese di origine fin qui esaminate, nonché degli elementi evidenziati dall'analisi di EUAA (già EASO) relativa all'art. 15(c) della Direttiva Qualifiche 95/2011<sup>18</sup>, il Collegio ritiene che in Ucraina vi sia in atto un **conflitto armato**, così come definito dalla sentenza della Corte di Giustizia europea *Diakité* (paragrafo 35), caratterizzato dalla presenza di scontri tra le forze armate russe e quelle ucraine.

---

<sup>12</sup> UN experts call for end to Russian aggression against Ukraine and urgent protection of human rights, 28/02/2022, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28170&LangID=E>

<sup>13</sup> UN Human Rights Chief urges an immediate halt to the Russian Federation's military action against Ukraine, 24/02/2022, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28153&LangID=E>.

<sup>14</sup> Liz Throssell, Press Briefing Notes on Ukraine, 01 March 2022, [OHCHR | Press briefing notes on Ukraine](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28170&LangID=E).

<sup>15</sup> Amnesty International, Russia/Ukraine: Invasion of Ukraine is an act of aggression and human rights catastrophe, 01/03/2022, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/03/russia-ukraine-invasion-of-ukraine-is-an-act-of-aggression-and-human-rights-catastrophe/>; Amnesty International, Russian military commits indiscriminate attacks during the invasion of Ukraine, 25/02/2022, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/russian-military-commits-indiscriminate-attacks-during-the-invasion-of-ukraine/>;

<sup>16</sup> Florence Gillette, head of ICRC delegation in Kyiv, [Humanitarian crisis in Ukraine | ICRC](https://www.icrc.org/en/news/2022/02/25/humanitarian-crisis-in-ukraine)

<sup>17</sup> Amnesty International, Ukraine: Cluster munitions kill child and two other civilians taking shelter at a preschool, 27/02/2022, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/ukraine-cluster-munitions-kill-child-and-two-other-civilians-taking-shelter-at-a-preschool/>; Human Rights Watch, Ukraine: Russian Cluster Munition Hits Hospital, 25/02/2022, <https://www.hrw.org/news/2022/02/25/ukraine-russian-cluster-munition-hits-hospital>.

<sup>18</sup> EASO, Article 15(c) Qualification Directive (2011/95/EU) A judicial analysis, dicembre 2014, <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf>.

Relativamente al **livello di violenza**, con riferimento sia alla natura che alla dimensione della stessa<sup>19</sup>, è da considerarsi “**indiscriminato**”<sup>20</sup>, benché il conflitto sia recente e le informazioni in merito non siano ancora consolidate.

Vi sono, pertanto, motivi seri e comprovati dalle COI sopra esposte per ritenere che se la ricorrente ritornasse in Ucraina, sarebbe esposto/a, per la sola presenza, al rischio effettivo di subire un danno grave nella forma di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla sua persona<sup>21</sup>, **per effetto** della violenza indiscriminata derivante dal conflitto armato internazionale in essere (cfr. sentenza CGUE *Elgafaji*, par. 37). L’eccezionale livello di violenza, che si riscontra su tutto il territorio ucraino, nei confronti dei civili (**rischio generico**) rende superflua l’analisi in merito alla condizione personale del ricorrente (**rischio specifico**), potendosi ugualmente parlare di “minaccia grave ed individuale” (cfr. sentenza CGUE *Elgafaji*, par. 43).

***Il ricorso, per le ragioni appena esposte, è accolto in punto di riconoscimento della protezione internazionale ex art. 4 D.lvo 251/2007, sotto specie della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D.lgs. 251/2007.***

La mancata costituzione della P.A. comporta di nulla provvedere sulle spese di lite.

Si liquidano con separato decreto le competenze relative al patrocinio a spese dello stato

### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, *contrariis reiectis*, così provvede:

accoglie il ricorso proposto ex artt. 35 e 35 bis D. L.vo n. 25/2008 depositato in data 19,4,2021 da **n. Kapulovka ( regione di Dnepropetrovsk) Ucraina il CUI 063HNR3**, nei confronti del Ministero dell’Interno-Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano, avverso il provvedimento di rigetto emesso dalla predetta Commissione Territoriale il 2.4.2021 notificato il 6.4.2021 **riconoscendo allo stesso il diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 lettera c) del D.lgs. 251/2007;**

- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 2.3.2022.

---

<sup>19</sup> Analizzato sulla base della lista (non esaustiva) degli indicatori quantitativi e qualitativi derivanti dalla giurisprudenza internazionale, nazionale e soprattutto dalla sentenza ECtHR - *Sufi and Elmi v. the United Kingdom, Application Nos. 8319/07 and 11449/07*, riassunti nell’analisi di EASO, appena citata, con particolare riguardo alle pp. 29-32.

<sup>20</sup> Come altresì definito da UNHCR, con il termine “indiscriminato”, si fa riferimento ad atti di violenza che non colpiscono specifici individui o oggetti o che, contrariamente, colpiscono specifici individui o oggetti ma che possono arrecare danno agli altri. Cfr. UNHCR, *Safe at last?*, July 2011, <https://www.unhcr.org/protection/operations/4e2d7f029/safe-law-practice-selected-eu-member-states-respect-asylum-seekers-fleeing.html>, p. 103.

<sup>21</sup> Da intendersi come atti di violenza fisica e/o psicologica, come ad esempio: intimidazioni, estorsioni, furti di proprietà, raid nelle abitazioni e sul posto di lavoro, posti di blocco e rapimenti. Cfr. *Upper Tribunal, Immigration and Asylum Chamber (UK), judgment of 13 November 2012, HM and others (Article 15(c)) Iraq CG v. the Secretary of State for the Home Department, [2012] UKUT 00409(IAC)*, par. 114.

Il Giudice est.  
Olindo Canali

Il Presidente  
Dr.ssa Laura Sara Tragni